



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 41/14/CSP

PROVVEDIMENTO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 8, COMMI 2 E 4, E 9, COMMA 1, LETT. D), DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE SULLE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E PROCEDURE ATTUATIVE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2003, N. 70, DI CUI ALLA DELIBERA N. 680/13/CONS (PROC. N. 02/DDA/FP)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 23 aprile 2014;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”* e, in particolare, l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 4-bis;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il *“Codice delle comunicazioni elettroniche”*;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633 recante *“Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”*, di seguito anche *“Legge sul diritto d'autore”*;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante *“Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico”*, di seguito *“Decreto”*;

VISTO, in particolare, l'articolo 14 del Decreto, il quale dispone che l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore, nell'esercizio delle proprie attività come ivi definite, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse;

VISTO, altresì, l'articolo 17 del Decreto, il quale dispone, al comma 3, che *“Il prestatore è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto dall'autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

servizio al quale assicura l'accesso, non ha provveduto ad informarne l'autorità competente";

VISTA la delibera n. 680/13/CONS del 12 dicembre 2013, recante *"Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70"*, di seguito *"Regolamento"*;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Con istanza DDA/3, pervenuta in data 7 aprile 2014 (prot. n. DDA/0000005), è stata segnalata dalla Inthelfilm s.r.l. la presenza, sul sito www.cineblog-01.net, di un'opera di carattere cinematografico, denominata *"Come il vento"*, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633. Il soggetto istante ha dichiarato di essere titolare dei diritti d'autore sull'opera suddetta.
2. Dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell'istanza DDA/3 è emerso che è effettivamente accessibile, all'URL <http://www.cineblog-01.net/come-il-vento-2013/>, una riproduzione dell'opera cinematografica denominata *"Come il vento"*, diffusa in presunta violazione degli articoli 2, comma 1, n. 6), 12, 13, 16 e 78-ter, lett. a) e d), della citata legge n. 633/41.
3. Con successiva istanza DDA/27, pervenuta in data 14 aprile 2014 (prot. n. DDA/0000007), è stata segnalata dalla FAPAV (Federazione Tutela Contenuti Audiovisivi e Multimediali), in qualità di soggetto legittimato, giusta delega delle società BIM Distribuzione S.r.l., Eagle Pictures S.p.a., Filmauro S.r.l., Lucky Red S.r.l., Notorious Pictures S.p.a., detentrici dei diritti di sfruttamento per il territorio italiano sulle opere oggetto di istanza, la presenza, sul medesimo sito www.cineblog-01.net, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, di una significativa quantità di opere di carattere cinematografico (alla data della presentazione dell'istanza pari a n. 8598, molte delle quali licenziate ai suddetti associati della FAPAV stessa), tra le quali sono state specificamente indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti: *"Jimmy P"*, all'URL www.cineblog-01.net/jimmy-p-2014/; *"Lei"*, all'URL www.cineblog-01.net/lei-2014/; *"Divergent"*, all'URL www.cineblog-01.net/divergent-2014/; *"Khumba"*, all'URL www.cineblog-01.net/khumba-2014/; *"Sotto una buona stella"*, all'URL www.cineblog-01.net/sotto-una-buona-stella-2014/; *"A proposito di Davis"*, all'URL www.cineblog-01.net/a-proposito-di-davis-2014/; *"Dragonball Z - La battaglia degli dei"*, all'URL www.cineblog-01.net/dragon-ball-z-la-battaglia-degli-dei-2014/; *"Non buttiamoci giù"*, all'URL www.cineblog-01.net/non-buttiamoci-giu-2014/; *"La bella e la bestia"*, all'URL www.cineblog-01.net/la-bella-e-la-bestia-2014/; *"Belle & Sebastien"*, all'URL www.cineblog-01.net/belle-e-sebastien-2014/. La FAPAV ha dichiarato, inoltre, che *"data l'assenza sul sito internet di un*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

riferimento del gestore del sito stesso, non è stato possibile inviare notifica con richiesta di rimozione”.

4. Dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell'istanza DDA/27 è emerso che sono effettivamente accessibili, agli URL sopra indicati, riproduzioni delle opere sopra elencate, diffuse in presunta violazione degli articoli 2, comma 1, n. 6), 12, 13, 16 e 78-ter, lett. a) e d), della citata legge n. 633/41. Dalle verifiche condotte sul medesimo sito è risultata, altresì, l'effettiva presenza di una significativa quantità di opere digitali che il soggetto istante FAPAV dichiara essere di titolarità dei propri associati e dunque diffuse in violazione della citata legge n. 633/41. Inoltre, è stato rilevato che le opere oggetto di istanza sono tutte recenti e, in taluni casi, tuttora in corso di programmazione nelle sale cinematografiche. Questi elementi hanno indotto la Direzione a ritenere che i fatti stessi potessero configurare un'ipotesi di violazione grave e di carattere massivo.
5. Dalle verifiche condotte sulle due istanze DDA/3 e DDA/27 è risultato, altresì, quanto segue: il nome a dominio del sito internet www.cineblog-01.net risulta registrato dalla società Whoisguard, Inc., specializzata nella fornitura di servizi di anonimato in rete attraverso sistemi di mascheramento dei dati dell'utente; la stessa risulta avere sede legale in Panama, domicilio non specificato, i contatti forniti sono il fax n. +51.17057182, il cui prefisso geografico appartiene peraltro allo Stato del Perù, e l'indirizzo email f404fc4c663141269793b5c4e9996254.protect@whoisguard.com; i servizi di *hosting* risultano forniti dalla società Enom, Inc., con sede in 5808 Lake Washington Blvd. NE, Ste. 300 Kirkland, WA 98033, Stati Uniti d'America; i *server* impiegati risultano riconducibili alla società A2B Internet, Gorslaan 18, 1441 RG Purmerend, Paesi Bassi; più del 90% dell'utenza risulta stabilita sul territorio italiano.
6. Con comunicazione del 15 aprile 2014, n. prot. DDA/0000021, la Direzione Servizi Media ha dato avvio al procedimento istruttorio n. 02/DDA/FP relativo alle predette istanze, rilevando che le stesse non risultavano irricevibili, improcedibili, inammissibili, né manifestamente infondate, e che dalle verifiche condotte emergeva la presunta violazione degli articoli 2, comma 1, n. 6), 12, 13, 16 e 78-ter, lett. a) e d), della legge n. 633/1941. Nella predetta comunicazione la Direzione ha, altresì, rappresentato di aver ravvisato la sussistenza delle condizioni per una trattazione congiunta delle istanze DDA/3 e DDA/27 in un unico procedimento istruttorio, stante l'identità del sito oggetto delle stesse, nonché per l'applicazione dei termini abbreviati di cui all'articolo 9 del Regolamento, in ragione della gravità delle violazioni segnalate e del loro carattere massivo, nonché della circostanza che una delle istanze è pervenuta da un'associazione di cui all'art. 1, comma 1, lett. u), del medesimo Regolamento.
7. Considerata la localizzazione all'estero dei *server* ospitanti il sito www.cineblog-01.net oggetto delle istanze, dell'avvio del procedimento è stata data comunicazione in data 15 aprile 2014 ai prestatori di servizi della società dell'informazione di cui



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

all'articolo 14 del Decreto, mediante pubblicazione sul sito *web* dell'Autorità, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge n. 241/90, in ragione dell'elevato numero di destinatari, che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale. La comunicazione di avvio è stata altresì inviata in pari data al gestore del sito a mezzo di posta elettronica certificata, con ricezione che risulta essere correttamente avvenuta. Con la medesima comunicazione di avvio le parti sono state informate della possibilità di adeguarsi spontaneamente alla richiesta dei soggetti istanti.

8. Nei termini fissati dall'art. 9, comma 1, lett. b), del Regolamento, ovvero entro tre giorni lavorativi decorrenti dal 15 aprile 2014, non è stata presentata né dai prestatori di servizi di cui all'articolo 14 del Decreto né dal gestore del sito alcuna controdeduzione in merito al presente procedimento.
9. Per quanto concerne l'oggetto dell'istanza, dagli atti del procedimento risulta che il sito oggetto delle istanze ospita una significativa quantità di opere digitali, che il soggetto FAPAV dichiara essere di titolarità dei propri associati BIM Distribuzione S.r.l., Eagle Pictures S.p.a., Filmauro S.r.l., Lucky Red S.r.l., Notorious Pictures S.p.a., detentrici dei diritti di sfruttamento per il territorio italiano sulle opere oggetto di istanza.
10. Dai riscontri effettuati in corso di istruttoria risulta confermato che le istanze DDA/3 e DDA/27 sono state presentate direttamente dai - ovvero per conto dei - soggetti titolari dei diritti di sfruttamento per il territorio italiano delle opere digitali oggetto di istanza, come riportato nell'elenco di seguito, unitamente ai numeri di nulla osta per la proiezione al pubblico rilasciati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Direzione generale per il Cinema (di seguito, n. nulla osta) rilasciati per ogni singola opera e che confermano la titolarità dei diritti in capo ai soggetti istanti: *"Come il vento"*, n. nulla osta 107927 - Intelfilm, Red Carpet, Amovie Productions; *"Jimmy P"*, n. nulla osta 108279 - BIM Distribuzione S.r.l.; *"Lei"*, n. nulla osta 108250 - BIM Distribuzione S.r.l.; *"Divergent"*, n. nulla osta 108339 - Eagle Pictures S.p.a.; *"Khumba"*, n. nulla osta 108019 - Eagle Pictures S.p.a.; *"Sotto una buona stella"*, n. nulla osta 108184 - Filmauro S.r.l.; *"A proposito di Davis"*, n. nulla osta 108157 - Lucky Red S.r.l.; *"Dragonball Z - La battaglia degli dei"*, n. nulla osta 108122 - Lucky Red S.r.l.; *"Non buttiamoci giù"*, n. nulla osta 108288 - Notorious Pictures S.p.a.; *"La bella e la bestia"*, n. nulla osta 108211 - Notorious Pictures S.p.a.; *"Belle & Sebastien"*, n. nulla osta 108074 - Notorious Pictures S.p.a.. Inoltre, si rileva dall'esame del sito www.cineblog-01.net come nello stesso sia presente una significativa quantità di opere digitali, di cui molte afferenti alle società per conto delle quali FAPAV ha presentato l'istanza, ciò configurando una fattispecie di violazione grave e di carattere massivo degli articoli 2, comma 1, n. 6), 12, 13, 16 e 78-ter, lett. a) e d), della legge n. 633/41.
11. Non si ritiene, peraltro, che la presenza di tali opere digitali sul sito www.cineblog-01.net possa ritenersi giustificata alla luce del regime di eccezioni e limitazioni al diritto d'autore previsto dal Capo V, Sezione I, della Legge n. 633/41.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

12. L'art. 8, comma 2, del Regolamento stabilisce che, qualora ritenga sussistente la violazione del diritto d'autore, l'Autorità esige, nel rispetto dei criteri di gradualità, di proporzionalità e di adeguatezza, che i prestatori di servizi destinatari della comunicazione di avvio del procedimento impediscano la violazione medesima o vi pongano fine. La stessa norma prevede altresì che, a tale scopo, l'Autorità adotta i pertinenti ordini, ai quali i prestatori di servizi devono ottemperare entro tre giorni dalla notifica del relativo provvedimento. Tale termine è ridotto a due giorni, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lett. e), del Regolamento, nell'ipotesi di procedimento abbreviato, come nel caso di specie.
13. L'art. 8, comma 4, del Regolamento prevede, inoltre, che qualora il sito sul quale sono rese disponibili opere digitali in violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi sia ospitato su un *server* ubicato fuori del territorio nazionale, come si verifica nel caso di specie, l'Autorità può ordinare ai prestatori di servizi che svolgono attività di *mere conduit* di cui all'art. 14 del Decreto di provvedere alla disabilitazione dell'accesso al sito, nonché, ai sensi del successivo comma 5, di procedere a reindirizzare automaticamente verso una pagina internet redatta secondo le modalità definite dall'Autorità le richieste di accesso alla pagina internet su cui è stata accertata la presenza di opere digitali diffuse in violazione del diritto d'autore.

RITENUTA, pertanto, nel rispetto dei principi di gradualità, di proporzionalità e di adeguatezza, la sussistenza dei presupposti per l'emanazione di un ordine di disabilitazione dell'accesso al sito www.cineblog-01.net, univocamente identificato dal nome di dominio, mediante blocco del DNS, da realizzarsi da parte dei prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano entro due giorni dalla notifica del presente provvedimento, con contestuale reindirizzamento automatico verso una pagina internet redatta secondo l'allegato A al presente provvedimento;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

ai prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano, individuati ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, di provvedere alla disabilitazione dell'accesso al sito www.cineblog-01.net, univocamente identificato dal nome di dominio, mediante blocco del DNS, da realizzarsi entro due giorni dalla notifica del presente provvedimento, con contestuale reindirizzamento automatico verso una pagina internet redatta secondo l'allegato A al presente provvedimento.

L'inottemperanza all'ordine impartito con il presente provvedimento comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e la comunicazione agli organi di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 182-ter della legge n. 633/41.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b), e comma 2, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di **sessanta** giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli articoli 133, comma 1, lett. l), e 135, comma 1, lett. c), del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

Il presente provvedimento è notificato ai prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano, individuati ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, e pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 23 aprile 2014

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani